

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1688</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDREONI, GEROLIMETTO, MICHELI PIETRO**

*Presentata il 15 febbraio 1973*

### Norme modificative della disciplina giuridica dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOISI)

**ONOREVOLI COLLEGHI !** — L'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia, trae le proprie origini dall'ente morale istituito con altra denominazione con regio decreto 20 luglio 1899 ed è tuttora classificata tra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sebbene i suoi compiti si siano nel tempo notevolmente ampliati rispetto e quelli originari, la fonte di finanziamento provenga quasi esclusivamente dalle contribuzioni obbligatorie imposte per legge a carico dei sanitari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed il consiglio di amministrazione sia costituito da rappresentanti dell'amministrazione sanitaria statale e dalle massime organizzazioni sanitarie nazionali.

Per quanto concerne, in particolare, il finanziamento dell'opera, va ricordato che la legge 7 luglio 1901, n. 306, prevede per prima a suo favore un contributo annuo di lire 5 da parte dei sanitari dipendenti delle pubbliche amministrazioni; dando facoltà ai liberi professionisti di associarsi volontariamente mediante pagamento di identica somma.

Successivi provvedimenti hanno poi modificato la misura delle contribuzioni fino a quando la legge 31 gennaio 1949, n. 21, ha elevato il contributo obbligatorio nella misura del 2 per cento dello stipendio percepito dai

sanitari dipendenti dagli enti pubblici e quello volontario dei liberi professionisti a lire 2.000 annue.

Con le disponibilità derivanti da dette contribuzioni l'opera assolve a norma di statuto ai suoi compiti previdenziali, consistenti nell'assistere gli orfani bisognosi dei sanitari italiani (medici chirurghi, veterinari, farmacisti), l'educazione e l'istruzione gratuita in convitto e mediante borse di studio.

Lo sviluppo di tale attività può essere rilevato dal progressivo aumento del numero degli orfani assistiti. Per brevità si riportano di seguito i dati relativi di decennio in decennio: n. 24 nell'anno 1900, n. 81 nel 1910, n. 252 nel 1920, n. 440 nel 1930, n. 671 nel 1940, n. 788 nel 1950, n. 1.471 nel 1960 e n. 2.212 nell'anno 1970.

In considerazione della struttura e delle finalità dell'opera, appare evidente che l'originario sistema di controllo sull'ente non è in armonia con la sua trasformata natura di ente previdenziale a carattere nazionale, quale si è venuta concretizzando con le modifiche legislative e statutarie susseguitesesi nel tempo.

Questa esigenza è stata da tempo avvertita dal consiglio di amministrazione dell'opera e riconosciuta dallo stesso Ministero dell'interno, il quale a sua volta, ha ritenuto di sottoporre la questione alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri ed ai dicasteri del tesoro e della sanità. Tutte queste amministrazioni hanno convenuto su quanto precede.

Data la propria natura e gli scopi che persegue, appare opportuno che l'opera venga assoggettata al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interessando l'ente la vasta categoria dei sanitari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che hanno stretto riferimento sia al Ministero del lavoro che al Ministero della sanità.

Poiché a tal fine è necessaria una legge, i proponenti si onorano sottoporvi la relativa proposta di legge, che rispecchia i desiderata del consiglio di amministrazione dell'opera, espressi in formali deliberazioni del 14 giugno 1970 e del 20 giugno 1972.

Inoltre, al fine di conseguire un migliore e più completo assetto dell'ente, si è ritenuto di includere nella proposta di legge norme in-tese:

1) a trasferire all'amministrazione centrale dello Stato e precisamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i poteri di controllo sull'opera ancora oggi anacronisticamente esercitati dagli organi governativi della provincia di Perugia;

2) a ridurre dal 2 per cento all'1 per cento, in relazione agli intervenuti aumenti di stipendio, il contributo obbligatorio a carico dei sanitari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, equiparando alla media di esso la misura del contributo volontario dovuto dai liberi professionisti;

3) a prevedere la possibilità di estensione dell'assistenza dell'ente anche agli orfani in stato di particolare bisogno di sanitari liberi professionisti deceduti prima della vi-

genza delle nuove norme senza aver eseguito alcun versamento di contributo volontario;

4) a prevedere che rimanga invariata la iscrizione obbligatoria del personale dipendente dall'opera alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) e all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), al fine di non creare problemi di trasferimento delle posizioni previdenziali ed assistenziali di difficile soluzione;

5) a prevedere l'applicazione a favore dell'opera, quale ente di previdenza, delle agevolazioni fiscali stabilite per l'INPS, venendole a mancare i benefici tributari di cui ha fin qui usufruito quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

È appena da sottolineare che la presente proposta mentre da una parte tende a dare un migliore assetto all'ente, per il più efficace perseguimento degli alti fini sociali cui è preposto, dall'altra ed in conformità ai desiderata del consiglio di amministrazione dell'opera, riduce sensibilmente la misura del contributo obbligatorio, con una responsabile decisione quanto mai apprezzabile nell'attuale momento economico e che merita la più favorevole considerazione.

Tenuto conto delle finalità che la proposta di legge intende perseguire e che la stessa non comporta alcun aggravio per il bilancio dello Stato, i proponenti in adesione anche alle sollecitazioni delle categorie interessate e già espresse in occasione della analoga proposta di legge del 1° luglio 1971, n. 3434, presentata a questa Camera durante la quinta legislatura, confidano che essa possa conseguire la vostra approvazione e quella dell'altro ramo del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia, istituita con legge 7 luglio 1901, n. 306, sotto il nome di Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani, è ente previdenziale di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## ART. 2.

Lo statuto dell'opera potrà prevedere fissandone, le modalità per l'estensione della assistenza dell'ente anche agli orfani in stato di particolare bisogno dei sanitari liberi professionisti deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge senza aver provveduto al versamento del contributo volontario.

## ART. 3.

L'Opera stessa, a norma del proprio statuto, provvede a mantenere, educare ed istruire gli orfani figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti dei medici-chirurghi, veterinari e farmacisti italiani, contribuenti obbligatori o volontari dell'Opera medesima, onde porli in grado di conseguire un titolo di studio, un'arte o una professione, per avviarli, nel limite del possibile, a proficua attività.

Sono assimilati agli orfani i figli dei sanitari invalidi o dei pensionati per raggiunti limiti di età, sempreché non svolgano attività professionale.

## ART. 4.

Dal 1° gennaio 1973 il contributo obbligatorio, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1949, n. 21, è determinato, indistintamente per tutti coloro che sono obbligati per legge al contributo stesso, nella misura dell'uno per cento della retribuzione annua lorda percepita, depurata della sola ritenuta per la pensione e con esclusione di mensilità aggiuntive e di qualsiasi altro assegno accessorio.

Dal 1° gennaio 1973 il contributo volontario, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1949, n. 21, è determinato, con le stesse modalità e nella identica misura di quello obbliga-

torio, sullo stipendio iniziale annesso alla qualifica di primo dirigente del personale civile dello Stato.

ART. 5.

La riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata mediante ritenuta diretta, a cura delle amministrazioni interessate, sulle rate mensili degli emolumenti percepiti dai sanitari dipendenti, secondo le norme del regolamento che sarà emanato per l'esecuzione della presente legge e le istruzioni che saranno emanate dal Ministero del tesoro di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Lo stesso regolamento di esecuzione disciplinerà l'ammissione dei contribuenti volontari e la riscossione dei relativi contributi.

ART. 6.

Il personale dell'ente continuerà ad essere obbligatoriamente iscritto alla Cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) ed all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) con le norme rispettivamente in vigore per i due predetti istituti.

ART. 7.

All'Opera si applicano, quale ente di previdenza, le esenzioni e agevolazioni fiscali stabilite per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 8.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il regolamento di esecuzione della stessa.

Entro lo stesso termine il consiglio di amministrazione dell'Opera delibererà il nuovo statuto, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle more saranno osservate, in quanto applicabili, le attuali norme statutarie e regolamentari.

ART. 9.

Sono abrogate le disposizioni non compatibili con la presente legge.